



COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 12 del 21/04/2015

Adunanza ORDINARIA – Prima convocazione – Seduta Pubblica.

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2015.

L'anno **duemilaquindici** addì **ventuno** del mese di **aprile** alle ore **19:00** nella sala delle adunanze consiliari, è stato convocato, previa l'osservanza di tutte le formalità di legge, il Consiglio Comunale.

Il Segretario Generale D'ARAIO MAURO, che partecipa alla seduta, ha provveduto all'appello da cui sono risultati presenti n. **16** Consiglieri (giusto verbale di deliberazione n.11 del **21/04/2015**). E' presente alla seduta anche il Vicesegretario, Scaravelli Dott.Marco.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. MAESTRI GABRIELE – nella sua qualità di Presidente del Consiglio, ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Sono stati designati scrutatori i Consiglieri:

Zaniboni Giulia
Corradini Alex
Ruggenini Damiano

Risultano presenti gli Assessori: Pavesi Ivano, Artoni Matteo, Fornasari Luca e Lanzoni Chiara.

Successivamente il Presidente del Consiglio introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 5 all'ordine del giorno a cui risultano presenti i Signori Consiglieri:

VERONA CAMILLA	Presente
BENATTI DIRCE	Presente
DALLASTA PAOLO	Presente

CORRADINI ALEX	Presente
BERNI MASSIMO	Presente
CAVALETTI AMANDA	Presente
BEDOGNA ROBERTA	Presente
LEONARDI RAFFAELLA	Assente
SACCHI CESARE	Presente
CREMA GIANLUCA	Presente
MAESTRI GABRIELE	Presente
ZANIBONI GIULIA	Presente
RODOLFI ELISA	Presente
IAFRATE VINCENZO	Presente
BENATTI CLAUDIO	Presente
CORRADINI FRANCESCO	Presente
RUGGENINI DAMIANO	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Servizio Tributi

Oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2015

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATI:

l'art. 52 del D Lgs 446/97 in materia di potestà regolamentare;
il D.Lgs. 14.3.2011, n 23 artt. 8 e 9 "Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale" istitutivo dell'Imposta Municipale Propria;
l'art. 13 del D.L. 6.12.2011 n. 201 "Anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria" con particolare riferimento alle parti che dispongono in materia di aliquote di riferimento, di riduzioni e detrazioni d'imposta;
l'art. 4 DL n. 16/2012 conv. In L. 44 del 26 aprile 2012;
l'art. 1 comma 380 della Legge n. 228 del 24/12/2012;

VISTE le modifiche introdotte dalla Legge n. 147 del 27/12/2013 articolo 1 commi dal 707 al 718;

CONSIDERATO che il comma 169 dell'art. 1 della Legge 296/2006 stabilisce che gli Enti Locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento, e la competenza a deliberare in materia è del Consiglio Comunale, così come stabilito dal comma 156 dello stesso art. 1 sopra citato;

VISTO il DM del 16 marzo 2015, pubblicato in G.U. serie generale n. 67 del 21/03/2015 che ha ulteriormente prorogato al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali;

RITENUTO di deliberare le seguenti aliquote e norme regolamentari per l'applicazione dell'IMU per l'anno 2015, confermando quanto previsto nel 2014:

PROSPETTO ALIQUOTE, AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI PER L'ANNO 2015

<p><u>4,9 per mille</u></p>	<p>ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE DI CATEGORIA A/1 A/8 ED A/9 E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si</p>
------------------------------------	--

	<p>applicano per un solo immobile. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categoria catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.</p> <ul style="list-style-type: none"> • È considerata direttamente adibita ad abitazione principale, l'unità immobiliare posseduta da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata <p>Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.</p>
<p><u>ESENZIONI PER ABITAZIONE PRINCIPALE (se di categoria diversa da A/1, A/8 e A9)</u></p>	<p style="text-align: center;">ABITAZIONI PRINCIPALI ED EQUIPARATE</p> <p>Sono esenti dall'imposta le abitazioni principali accatastate in categorie diverse dall'A/1, A/8 ed A/9 e relative pertinenze. Si intende per effettiva abitazione principale l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.</p> <p>Ai fini dell'esenzione sono previste le seguenti equiparazioni all'abitazione principale:</p> <p>1) ANZIANI E DISABILI</p> <p>È considerata equiparata ad abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziano o disabile che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.</p> <p>2) CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE E RELATIVE PERTINENZE</p> <p>Casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.</p> <p>4) FORZE DI POLIZIA</p>

	<p>È esente un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare corredata delle relative pertinenze, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.</p> <p>5) COOPERATIVE A PROPRIETÀ INDIVISA</p> <p>Si tratta delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze.</p> <p>6) ALLOGGI SOCIALI (decreto Min. Infrastrutture 22/04/2008) e relative pertinenze.</p>
<p><u>7,6 per mille</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA AGEVOLATA PER FABBRICATI ABITATIVI CONCESSI IN COMODATO D'USO GRATUITO</p> <p>Si applica agli immobili di tipologia abitativa da A/1 ad A/9 e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C/6 e C/7, una per tipo), concessi in comodato gratuito a parenti entro il primo grado in linea retta, a condizione che l'utilizzatore vi dimori abitualmente e che vi abbia la propria residenza anagrafica.</p> <p>A tal fine il contribuente che intende avvalersi dell'aliquota agevolata dovrà presentare apposita dichiarazione di sussistenza dei requisiti su modello predisposto dal comune.</p>
<p><u>9,0 per mille</u></p>	<p style="text-align: center;">ALIQUOTA PER FABBRICATI AD USO ABITATIVO DIVERSI DALLE FATTISPECIE PRECEDENTI</p> <p>Si applica a tutti gli immobili della categoria "A" esclusi gli A10, diversi da quelli compresi nelle fattispecie precedenti, quindi quelli locati con regolare contratto, quelli vuoti e quelli tenuti a disposizione, quelli posseduti da italiani residenti all'estero e relative pertinenze nel numero massimo di 3 di categoria diversa (C/2, C6 e C/7, una per tipo).</p> <p>Per gli alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, si applica inoltre la detrazione di € 200,00 già prevista per l'abitazione principale.</p>

<p><u>8.6 per mille</u></p>	<p align="center">ALIQUTA ORDINARIA PER ALTRI IMMOBILI DIVERSI DI PRECEDENTI</p> <p>Si applica a tutte le tipologie di immobili non comprese in quelle precedenti.</p> <p>FABBRICATI</p> <p>A/10 Uffici e studi privati C/1 Negozi e botteghe C/2 Magazzini e locali di deposito (diversi dalle pertinenze) C/3 Laboratori per arti e mestieri C/4 Fabbricati e locali per esercizi sportivi C/6 Stalle, scuderie, rimesse ed autorimesse (diversi dalle pertinenze) C/7 Tettoie, posti auto su aree private, posti auto coperti (diversi dalle pertinenze) D/1 Opifici D/2 Alberghi e pensioni D/3 Teatri, cinematografi, sale per concerti, spettacoli e simili D/4 Case di cura ed ospedali D/5 Istituti di credito, cambio ed assicurazioni D/6 Fabbricati e locali per esercizi sportivi D/7 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività industriale D/8 Fabbricati costruiti o adattati per le esigenze di un'attività commerciale. Fabbricati del gruppo B</p> <p>N.B.: Per i fabbricati del gruppo catastale D, esclusi i rurali strumentali, l'imposta è calcolata nel seguente modo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 7,6 per mille quale riserva allo Stato; - 1,0 per mille quale riserva al Comune. <p>AREE EDIFICABILI</p> <p>TERRENI AGRICOLI</p>
<p><u>ESENZIONI</u></p>	<p>FABBRICATI RURALI STRUMENTALI</p> <p>FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA</p> <p>Sono esenti fino a che permane tale destinazione e purché non siano, in ogni caso, locati.</p>

	<p><u>Sono esenti, inoltre, tutte le altre fattispecie previste dalle normative vigenti.</u></p>
<p><u>RIDUZIONE BASE IMPONIBILE PER FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI</u></p> <p><u>(DL 201/2011 art. 13 comma 3 lett. b)</u></p>	<p>La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni.</p> <p>L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 31 lett. a) e b) della Legge 457/1978 ed ora art. 3, lett. a) e b), DPR 380/2001), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (Art. 31 lett. c) e d) Legge 457/1978, ed ora art. 3 lett. c) e d) DPR 380/2001), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale. L'immobile, in ogni caso, non deve essere utilizzato, anche per usi difforni rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.</p> <p>Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome ed anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.</p> <p>Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore interessato dell'immobile; b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno. <p>In ogni caso, la riduzione prevista ha decorrenza dalla data in cui è accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabitabilità o di inagibilità ovvero dalla data in cui la dichiarazione sostitutiva viene resa dal contribuente e presentata all'Ufficio Tributi.</p> <p>La dichiarazione sostitutiva esplicherà i suoi effetti anche per le annualità successive fintantoché permarranno le condizioni di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo. Il venir meno delle condizioni richieste dalla legge per l'agevolazione in questione comporterà l'obbligo di presentare la dichiarazione di variazione IMU con le modalità ed entro i termini previsti.</p> <p>Durante il periodo di sussistenza delle condizioni che danno diritto all'agevolazione, per il calcolo dell'IMU si applica l'aliquota ordinaria salvo diverse indicazioni.</p>

	Per le unità collabenti classificate catastalmente nella categoria F2 l'imposta è dovuta sulla base del valore dell'area edificabile. Il valore imponibile dovrà essere determinato ai sensi dell'articolo 5, comma 5, D.Lgs. n° 504/1992, anche tenendo conto delle possibilità di recupero del preesistente fabbricato stabilite dalle vigenti norme urbanistico- edilizie.
--	---

PRESO ATTO CHE a seguito dei sismi del 20 e 29 maggio, il D.L. n. 74 del 06 giugno 2012 art. 8 comma 3, come modificato da ultimo dalla Legge 23/12/2014 n. 190 art. 1, ha disposto l'esenzione IMU per i fabbricati ubicati nelle zone colpite, fra cui il comune di Guastalla in quanto compreso nell'elenco di cui all'allegato 1 del DM 01/06/2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 30 giugno 2015;

RICHIAMATO il "Regolamento generale delle entrate tributarie comunali" ;

VISTI l'art. 42, comma 2, lett. F) e l'art. 48 del Testo Unico degli Enti Locali, L. 267/2000, che definisce compiutamente le competenze di Consiglio e di Giunta Comunale in materia di entrate tributarie comunali;

DATO atto che il Responsabile del Procedimento ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/1990 è individuato nel Responsabile del Settore Tributi ed Economato Fabio Massimo Ferretti;

ACQUISITI, ed allegati, il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Settore Finanziario - Tributi ed Economato ed il parere di regolarità contabile espresso dal medesimo responsabile, ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

DATO atto inoltre che il parere favorevole dell'Organo di revisione, reso ai sensi dell'art. 239 comma 1 lett. b) n.7 del D.Lgs. 267/2000, è stato acquisito in occasione dell'approvazione della deliberazione consiliare n.26 del 30/07/2014, i cui contenuti si intendono confermare con il presente atto;

CON n.13 voti favorevoli, n. 3 astenuti (Rodolfi Elisa, Iafrate Vincenzo e Benatti Claudio), legalmente espressi per alzata di mano dai componenti il Consiglio Comunale presenti e votanti;

DELIBERA

1) Di approvare, confermandole, le aliquote e le norme regolamentari come sopra precisato, ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale propria per l'anno 2015;

2) Di pubblicare la presente deliberazione, mediante inserimento nel "Portale del Federalismo Fiscale" secondo le istruzioni fornite dal Ministero dell'Economia e Finanze con nota prot. 4033 del 28/02/2014 ed ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n. 446/1997;

3) Di effettuare le verifiche del caso circa l'obbligo di pubblicazione previsto dal D. Lgs.

14/03/2013 n° 33;

4) Di dichiarare il presente atto con apposita e separata votazione (n. 13 voti favorevoli; n. 3 astenuti: Rodolfi Elisa, Iafrate Vincenzo e Benatti Claudio) immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Presidente del Consiglio
MAESTRI GABRIELE

IL Segretario Generale
D'ARAIO MAURO

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 230/2015 dell' Servizio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2015 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Guastalla lì, 07/04/2015

Sottoscritto dal Responsabile d'Area/Settore
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005

COMUNE DI GUASTALLA
Provincia di Reggio Emilia

Servizio Tributi

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

sulla proposta n. 230/2015 dell'Servizio Tributi ad oggetto: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE IMU (IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA) E RELATIVA DISCIPLINA REGOLAMENTARE PER L'ANNO 2015 si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Guastalla lì, 07/04/2015

Sottoscritto dal Responsabile del Settore Finanziario
(FERRETTI FABIO MASSIMO)
Sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005